

Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Comune di Sirolo

approvato con Delibera di Consiglio n. 47 del 07/11/2017

<u>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento</u>	2
<u>Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta</u>	2
<u>Articolo 3 - Soggetto passivo</u>	3
<u>Articolo 4 - Misura dell'imposta</u>	3
<u>Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni</u>	3
<u>Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</u>	4
<u>Articolo 7 - Versamento dell'imposta</u>	5
<u>Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento</u>	5
<u>Articolo 9 - Sanziones e Interessi</u>	6
<u>Articolo 10 -Riscossione coattiva</u>	6
<u>Articolo 11- Rimborsi</u>	6
<u>Articolo 12 - Importi minimi per versamenti e rimborsi</u>	7
<u>Articolo 13 - Contenzioso</u>	7
<u>Articolo 14 - Funzionario Responsabile dell'Imposta</u>	7
<u>Articolo 15 - Disposizioni transitorie</u>	7

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. E' istituita nel Comune di Sirolo l'imposta di soggiorno in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, che prevede che l'imposta si applichi secondo criteri di gradualità secondo il prezzo.
Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Sirolo in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Sirolo, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi per il periodo che va dal primo aprile al trenta settembre di ogni anno.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, country-house, strutture di turismo rurale, baite, residence, cottage, chalet, maison nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Sirolo.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Sirolo e non risulta iscritto all'anagrafe di Sirolo.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5- ter del Dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5- bis del Dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed é applicata sulla base di fasce di prezzo riferite al costo della struttura (costo della camera con colazione per persona al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) comunicate alla regione Marche ai sensi di legge.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del 3° anno di età.
 - b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
 - c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - f) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

Per le ipotesi dei casi lett. c), d), e) ed f) l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna di idonea certificazione o autocertificazione

Articolo 6 –Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare hanno l'obbligo di presentare , entro il termine del 31 dicembre dello stesso anno, una dichiarazione annuale con dettaglio mensile del numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura , nonché il relativi pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti di cui al precedente art. 5 , l'imposta incassata e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui al precedente comma le generalità dei soggetti passivi inadempienti.
3. In caso di gestione ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni distinte per ogni struttura.
4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa all'ufficio Tributi del Comune o su supporto cartaceo o mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.
5. La Corte dei Conti Veneto (delibera n. 19/2013), nonché la Corte dei Conti delle Marche hanno precisato che i gestori delle strutture ricettive sono qualificabili come agenti contabili e quindi rientra tra gli obblighi anche la trasmissione al Comune del conto della gestione (modello 21 allegato al DPR 194/1196).
6. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
7. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Sirolo.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, con le seguenti modalità :
 - entro il 20 luglio per trimestre aprile - giugno
 - entro il 20 ottobre per trimestre luglio - settembre
 - a) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria dell'Ente.
 - b) mediante pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
5. Qualora l'imposta da versare mensilmente non superi l'importo di € 100,00, il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento alla scadenza successiva.
6. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. La causale del riversamento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - denominazione esatta della struttura ricettiva che effettua il versamento
 - "versamento imposta soggiorno"
 - mese e anno di riferimento

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione utilizzerà i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero all'evasione ed elusione fiscale, nonché avvalendosi previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni e Interessi

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Sulle somme di cui è stato omesso o ritardato il pagamento si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.

Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Articolo 12- Importi minimi per versamenti e rimborsi

Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione coattiva della presente imposta, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, il versamento non è dovuto, qualora l'importo da versare per l'intero periodo risulti inferiore ad € 12,00.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14 - Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il responsabile del servizio tributi.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 15 -Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative in materia.